

COMUNE DI ASSORO

Libero Consorzio Comunale di Enna

REGOLAMENTO SULL'ARMAMENTO DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 08 del 14/04/2023

SOMMARIO

- Art. 1 Disposizioni Generali
- Art. 2 Tipo delle armi in dotazione
- Art. 3 Numero delle armi in dotazione
- Art. 4 Servizi svolti con armi
- Art. 5 Assegnazione dell'arma e munizionamento
- Art. 6 Modalità di porto dell'arma
- Art. 7 Servizi di collegamento e di rappresentanza
- Art. 8 Servizi espletati fuori dell'ambito territoriale per soccorso o in supporto
- Art. 9 Prelevamento e Versamento dell'arma e delle munizioni assegnate
- Art. 10 -Custodia, cura e manutenzione delle armi assegnate
- Art. 11 Custodia delle armi non assegnate
- Art. 12 Sostituzione delle munizioni
- Art. 13 Addestramento all'uso dell'arma
- Art. 14 Porto delle armi per la frequenza dei poligoni di tiro per l'addestramento
- Art. 15 Norme Integrative
- Art. 16 Norme abrogate
- Art. 17 Entrata in vigore

Art. 1 DISPOSIZIONI GENERALI

- Il presente regolamento disciplina, in attuazione del <u>D.M. 4 marzo 1987, n. 145,</u> la dotazione delle armi e la disciplina dei servizi prestati con armi dagli appartenenti al Servizio della Polizia Locale di Assoro, fatte salve le disposizioni della <u>L. 7 marzo 1986, n. 65</u> e quelle vigenti in materia di acquisto, detenzione, trasporto, porto, custodia ed impiego delle armi e delle munizioni;
- 2. I servizi prestati con armi possono essere eseguiti solo dagli appartenenti al Servizio della Polizia Locale in possesso della qualifica di **Agenti di Pubblica Sicurezza**;
- 3. L'armamento in dotazione agli addetti ai servizi di Polizia Locale in possesso della qualità di Agente di P.S. è adeguato e proporzionato alle esigenze di difesa personale.

Art. 2 TIPO DELLE ARMI IN DOTAZIONE

- 1. L'arma in dotazione, per difesa personale, agli addetti al Servizio di Polizia Locale, in possesso della qualità di **Agente di Pubblica Sicurezza**, è la pistola a funzionamento semiautomatico "Calibro 9X19 short" sia per il personale maschile che femminile;
- 2. Il Comandante, in maniera esclusiva, oltre alla pistola di cui al superiore punto 1, è dotato anche di pistola a funzionamento semiautomatico "Calibro 9x19 sub-compatta" da portare nei casi previsti dai commi 3 e 4 del successivo art. 6;
- 4. Il Servizio di Polizia Locale può essere dotato di sciabole, il cui uso è riservato ai servizi di rappresentanza in occasione di feste o cerimonie pubbliche.
- 5. Per i soli servizi di Polizia Rurale e Zoofila, eventualmente espletati dagli addetti alla Polizia Locale di Assoro, in possesso della qualifica di **Agente di Pubblica Sicurezza,** potrà essere adottata un'arma lunga comune da sparo.

Art. 3 NUMERO DELLE ARMI IN DOTAZIONE

- 1. Il numero complessivo delle armi, di cui all'art. 2, in dotazione al Servizio di Polizia Locale con il relativo munizionamento corrisponde al numero degli addetti in possesso della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza, maggiorato di un'arma come dotazione di riserva, oltre a quella assegnata in modo esclusivo al Comandante, come previsto dal precedente art. 2;
- 2. Il Sindaco, denuncia all'Autorità Locale di P.S ai sensi dell'art. 38 del T.U. delle leggi di P,S., le armi acquistate per la dotazione del Servizio di Polizia Locale e comunica al Prefetto il numero complessivo delle armi in dotazione.

Art. 4 SERVIZI SVOLTI CON ARMI

- 1. Nell'ambito del territorio del comune di Assoro, tutti i servizi riguardanti l'attività della Polizia Locale, sia urbana che rurale, di polizia amministrativa e tutte le altre materie la cui funzione di polizia sia demandata ad essa dalle leggi e dai regolamenti, sono svolti dagli addetti al Comando di Polizia Locale, in possesso della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza con l'arma in dotazione.
- 2. Sono altresì prestati con armi i servizi di collaborazione con le altre forze di Polizia dello Stato, previsti dall'art, 3 della legge 7 marzo 1986, n. 65 salvo sia diversamente disposto dalla competente autorità.

Art. 5

ASSEGNAZIONE DELL'ARMA E MUNIZIONAMENTO

- L'arma, dotata di due caricatori e relative munizioni è assegnata in via continuativa agli addetti al Servizio di Polizia Locale in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza. L'assegnazione è subordinata a provvedimento del Sindaco, sottoposto a revisione annuale, e comunicato al Prefetto;
- 2. Del provvedimento di assegnazione è fatta annotazione nel tesserino personale di riconoscimento dell'addetto, rilasciato dal Sindaco, che lo stesso è tenuto a portare con sé.

Art. 6 MODALITA' DI PORTO DELL'ARMA

Gli addetti al Servizio di Polizia Locale che esplicano servizio muniti dell'arma in dotazione, indossando l'uniforme portano, l'arma nella fondina esterna, con caricatore inserito, senza colpo in canna e caricatore di riserva nell'apposito porta-caricatore.

- 1. Per l'arma assegnata in via continuativa è consentito il porto della stessa, anche fuori dall'orario di servizio, nell'ambito del territorio comunale e nei casi previsti dalla Legge e dal presente Regolamento, ed in questo caso l'arma è portata con le modalità di cui al comma precedente:
- 2. Il Comandante, Responsabile del Servizio, può portare l'arma in modo non visibile anche quando indossa l'uniforme;
- 3. Qualora l'operatore di Polizia Locale indossi l'abito borghese per servizio, porterà l'arma in dotazione in modo non visibile;
- 4. Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle ricevute in dotazione e non possono essere alterate le caratteristiche delle stesse e delle munizioni;
- 5. E' consentito il porto dell'arma al di fuori dal territorio comunale nel caso vi sia flagranza di reato accertato nell'ambito del territorio comunale e per raggiungere porzioni di territorio non contigui;
- Agli addetti al Servizio di Polizia Locale muniti di arma è consentito il porto della stessa per recarsi presso il poligono di tiro al fine di espletare l'addestramento/aggiornamento previsti dal presente regolamento;
- 7. E' fatto divieto di estrarre l'arma in luogo pubblico o aperto al pubblico per motivi non inerenti il servizio.

Art. 7

SERVIZI DI COLLEGAMENTO E RAPPRESENTANZA

1. I servizi di collegamento e di rappresentanza, esplicati fuori del territorio del Comune dagli addetti al Servizio in possesso della qualità di Agenti di P.S., sono svolti di massima senza l'arma; tuttavia, salvo quanto previsto dall'art. 9 del D.M. 4 marzo 1987, n. 145, agli addetti alla Polizia Locale cui l'arma è assegnata in via continuativa e nell'ambito o al seguito dei servizi di cui al precedente articolo 4, è consentito il porto della medesima nei Comuni in cui svolgono compiti di collegamento, o comunque per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa.

Art. 8

SERVIZI ESPLETATI FUORI DELL'AMBITO TERRITORIALE PER SOCCORSO O IN SUPPORTO

1. I servizi espletati da parte degli addetti al servizio di Polizia Locale fuori dell'ambito territoriale del Comune per soccorso in caso di calamità, disastri, rinforzo/supporto ad altri Corpi o servizi di Polizia Locale, nel corso di tutto l'anno o in particolari occasioni stagionali o eccezionali, previo accordi fra amministrazioni, sono di massima effettuati senza armi. Tuttavia il Sindaco del Comune nel cui territorio il servizio esterno deve essere svolto, può richiedere nell'ambito degli accordi intercorsi ai sensi dell'art. 4 della L. 7 marzo 1986, n. 65, e dell'art. 9 del D.M. 4 marzo 1987, n. 145, che il personale inviato composto da addetti in possesso delle qualità di

- agente di Pubblica Sicurezza espleti il servizio in uniforme munito dell'arma.
- 2. Nei casi previsti dall'art.7 e dal presente articolo, il Sindaco comunica al Prefetto territorialmente competente ed a quello competente per il luogo in cui il servizio esterno sarà prestato, il numero degli addetti autorizzati a prestare tale servizio con armi fuori dal territorio comunale, del tipo di servizio prestato e la durata presumibile della missione.

Art. 9

PRELEVAMENTO E VERSAMENTO DELL'ARMA E DELLE MUNIZIONI ASSEGNATE

- 1. L'arma ed il relativo munizionamento, assegnati in via continuativa, agli addetti al Servizio di Polizia Locale in possesso della qualifica di **Agente di Pubblica Sicurezza,** sono prelevati presso il consegnatario, individuato nel Comandante-Responsabile del Servizio, previa annotazione del provvedimento di assegnazione di cui all'art. 5, nell'apposito registro;
- 2. L'arma deve essere immediatamente versata al consegnatario quando:
 - sia scaduto o revocato il provvedimento di assegnazione;
 - viene a mancare la qualità di Agente di P.S.;
 - all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio;
 - al passaggio ad altra mansione;
 - durante il periodo di aspettativa e di maternità;
 - tutte le volte in cui sia stato disposto un provvedimento motivato del Sindaco o del Prefetto.

Art. 10

CUSTODIA, CURA E MANUTENZIONE DELLE ARMI ASSEGNATE

- 1. Ogni assegnatario dell'arma, in via continuativa, provvede alla manutenzione ordinaria ed alla pulizia dell'arma in modo che non ne sia pregiudicato il corretto funzionamento.
- 2. In particolare, l'assegnatario deve:
 - verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma, le condizioni della stessa e le munizioni assegnate;
 - fare immediata denuncia dell'arma ricevuta in dotazione, ai sensi dell'art. 38 del T.U.L.P.S., al locale comando Carabinieri;
 - custodire diligentemente l'arma nell'interesse della sicurezza pubblica e curane la manutenzione e la pulizia;
 - segnalare immediatamente al Comandante-Responsabile del Servizio, ogni inconveniente relativo al funzionamento dell'arma e delle munizioni:
 - astenersi di cedere o prestare l'arma ad altri;
 - astenersi da qualsiasi esibizione dell'arma, sia con i colleghi che con persone estranee al Servizio;
 - evitare di lasciare incustodita l'arma negli Uffici o in altri luoghi, nonché all'interno dei veicoli sia privati che di servizio, anche se chiusi a chiave;
 - applicare sempre e ovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio delle armi;
 - mantenere l'addestramento ricevuto partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro di cui al successivo art.12;
 - fare immediata denuncia al Comando Carabinieri, in caso di smarrimento o di furto dell'arma, di parti di essa o delle munizioni.
- 3. Al di fuori del servizio armato, all'operatore di Polizia Locale, cui sia stata assegnata l'arma e relativo munizionamento, in via continuativa, non essendo costituita presso il Servizio di Polizia Locale l'armeria, è consentito di detenere l'arma presso la propria abitazione, curandone la conservazione e che questa sia riposta scarica, in luogo sicuro e chiuso a chiave, comunque fuori dalla portata dei minori, e che le munizioni siano conservate in luogo diverso dalla pistola, ma con le stesse precauzioni.

Art. 11

CUSTODIA DELLE ARMI NON ASSEGNATE

- 1. Le armi non assegnate, quelle di riserve o armi lunghe, prive tutte di fondina custodia e munizioni, nonché le eventuali sciabole in dotazione al Servizio di Polizia Locale, sono custodite in armadi metallici corazzati con serratura di sicurezza, collocate negli uffici del Comando:
- 2. Le munizioni sono conservate in armadietto metallico distinto da quello delle armi di uguali caratteristiche:
- 3. Le funzioni di consegnatario delle armi e delle munizioni, sono svolte di norma dal Comandante-Responsabile del Servizio e in caso di sua assenza o di impedimento, dal suo sostituto o da Dipendente Comunale nominato con provvedimento dal Sindaco.

Art. 12

SOSTITUZIONE DELLE MUNIZION

Le munizioni assegnate agli addetti al Servizio, devono essere sostituite obbligatoriamente ogni qual volta presentino anomalie o siano state sottoposte ad immersione, al gelo o a particolari fonti di calore. Le munizioni sostituite sono usate nei tiri di addestramento o versate all'apposito Servizio Artificeri dell'Esercito. Nel primo caso il Comandante-Responsabile del Servizio ne dà discarico per l'avvenuto uso nei tiri di addestramento.

Art. 13

ADDESTRAMENTO ALL'USO DELL'ARMA

- 1. Gli addetti al Servizio, in possesso della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza, prestano servizio armati dopo avere conseguito il necessario addestramento, salvo che abbiano prestato servizio in un Corpo di Polizia dello Stato, o siano in possesso di diploma di idoneità al maneggio delle armi da fuoco e devono superare almeno ogni anno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno, presso un poligono abilitato per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo con spese a carico del comune. A tal fine il Sindaco provvede all'iscrizione di tutti gli addetti al Servizio di Polizia Locale in possesso della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza, presso un poligono abilitato per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo, ai sensi dell'art. 1 della legge 28/05/1981 n. 286;
- E'facoltà del Sindaco o dall'Assessore delegato, su proposta del Comandante-Responsabile del Servizio, di disporre la ripetizione dell'addestramento al tiro nel corso dell'anno, per tutti gli addetti al Servizio di Polizia Locale con la qualità di Agente di Pubblica Sicurezza.

Art. 14

PORTO DELLE ARMI PER LA FREQUENZA DEI POLIGONI DI TIRO PER L'ADDESTRAMENTO

Qualora il poligono di tiro di cui al precedente art. 13 si trovi in comune diverso da quello in cui prestano servizio, gli addetti alla Polizia Locale, purchè muniti di tesserino di riconoscimento e comandati ad effettuare le esercitazioni di tiro, sono autorizzati a portare l'arma o le armi in dotazione, nei soli giorni stabiliti, fuori dal comune di appartenenza fino alla sede del poligono e viceversa. Il Prefetto. Al quale la disposizione di servizio è comunicata da parte del Sindaco almeno sette giorni prima, può chiedere la sospensione dell'addestramento per motivi di ordine pubblico.

Art. 15 NORME INTEGRATIVE

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme della Legge 7 marzo 1986 n. 65, del D.M. 4 marzo 1987 n. 145, della Legge 18 aprile 1975 n. 110 e successive modifiche ed integrazioni ed ogni altra disposizione vigente in materia.

Art. 16 NORME ABROGATE

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati tutte le norme regolamentari precedenti e le disposizioni con esso contrastanti.

Art. 17 ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di esecutività della delibera di approvazione da parte del Consiglio Comunale di Assoro, e, comunicato, al Prefetto di Enna.